

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 2 del 28/02/2011

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Ente autonomo

1. Il Comune di San Vittore Olona è Ente autonomo titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Si riconosce nella Unione Europea e negli altri organismi internazionali a cui aderisce lo Stato italiano.
3. Agisce nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e del presente Statuto.

Art. 2 Territorio gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 3.47 lungo un asse sud-est/ nord ovest, è attraversato longitudinalmente dalla SS 33 del Sempione e confina, partendo da nord-ovest, con i Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago e Cerro Maggiore.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Europa 23.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone, con fondo giallo e rosso decorato con motivi argentati di rami e bacche, al centro del quale è posto lo stemma.
4. Lo stemma è così raffigurato: campo rosso con il castello dorato, torricellato di tre pezzi, quello di mezzo più alto, merlato alla ghibellina,
5. Il Regolamento ne disciplina l'uso anche nei casi di concessione ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale

Art. 3 - Autonomia Statutaria

1. Il Comune adotta il proprio Statuto nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto dei principi dalla stessa stabiliti.
2. Lo Statuto si ispira altresì ai principi dettati dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale.
3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti del presente Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coesione tra la norma statutaria e le condizioni sociali, ambientali, economiche e culturali della

comunità locale.

Art. 4 - Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.
2. Esercita la potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffari o ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. Adegua i propri Regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui allo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 5 - Potestà regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare nei casi, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. L'esercizio della potestà regolamentare è suscettibile di acquisizione dei pareri ed alle forme di consultazione popolare secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 6 - Principi ispiratori

1. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti.
2. Favorisce iniziative finalizzate alla responsabilizzazione sociale dei cittadini.
3. Uniforma la propria azione al principio di uguaglianza, sia per i cittadini che per le formazioni sociali, al fine di garantire agli stessi l'esercizio dei diritti di cittadinanza e la partecipazione senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale.
4. Opera per promuovere il rispetto e la tutela della vita umana, la famiglia, la valorizzazione della maternità e della paternità responsabili, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.
5. Promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, in quanto cittadini a pieno titolo, consultandoli in relazione alle scelte che li riguardano, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno diritto di cittadinanza.
6. Contribuisce alla valorizzazione dell'esperienza degli anziani.
7. Individua nei Regolamenti idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale, in particolare, a tutela delle persone diversamente abili e in condizioni di svantaggio economico, sociale e familiare.
8. Tutela l'identità storica locale e le tradizioni della comunità.
9. Promuove la cultura, favorisce lo sport anche nelle sue espressioni dilettantistiche ed incoraggia l'associazionismo.

Art. 7 – Tutela del territorio

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni di promozione e sviluppo della comunità tutela il patrimonio storico culturale e le risorse ambientali e naturali del territorio, salvaguardandone l'integrità con una idonea politica ecologica finalizzata ad una migliore qualità della vita dei cittadini.

2. Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo programmato degli insediamenti umani, produttivi, commerciali, agricoli e delle infrastrutture sociali.
3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata in relazione al fabbisogno della popolazione risultante da specifiche analisi sociali e dalla programmazione del territorio, mantenendo costantemente presente l'entità delle risorse disponibili e la loro esauribilità.
4. Nei limiti delle proprie possibilità e competenze, si incarica della protezione civile e di elaborare e tenere aggiornata una mappa locale dei rischi ambientali e sanitari, integrata da un censimento di tutte le attività che necessitano di controlli per prevenire ogni possibile inquinamento del territorio.
5. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione ed attua i servizi inerenti ai trasporti, alla viabilità e al traffico.

Art. 8 - Occupazione e attività produttive

1. Il Comune opera per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione mediante una opportuna programmazione degli insediamenti produttivi; promuove e sostiene istituzioni, associazioni, enti e iniziative atte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, di qualificazione, formazione e orientamento professionale.
2. Promuove e incentiva le iniziative pubbliche e private volte a favorire l'economia, in particolare indirizzando la propria azione alla promozione della funzione sociale e mutualistica dell'iniziativa economica, compatibilmente con il rispetto delle risorse ambientali e della salute dei lavoratori e dei cittadini.

Art. 9 - Tutela dell' Agricoltura

1. Il Comune riconosce il ruolo essenziale che svolge l'agricoltura nel complesso delle attività produttive e nella tutela del territorio.
2. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione tra gli agricoltori.
3. Favorisce e sviluppa opere e servizi atti a tutelare e potenziare le attività di natura biologica e disincentiva le coltivazioni di prodotti e organismi geneticamente modificati.
4. Favorisce lo sviluppo e la fruibilità dei parchi locali anche sovracomunali.

Art. 10 - Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, mediante programmi generali e settoriali e con l'ausilio delle forze politiche, sociali, sindacali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie, valorizzando ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Art. 11 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento ed integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. L'accordo, oltre alle finalità, deve prevedere le forme per l'attivazione

dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori. In particolare l'accordo:

- a) determina i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

- b) individua attraverso strumenti appropriati le fonti di finanziamento;

- c) assicura il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e qualora determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Si applicano per l'attuazione degli accordi di programma le disposizioni stabilite dalla legge statale e dalla legge regionale.

Art. 12 – Informazione e trasparenza amministrativa

Il Comune:

- assicura ai cittadini ampia informazione sulla propria attività uniformando la propria azione ai principi di partecipazione e effettiva trasparenza amministrativa;
- garantisce il diritto di accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi nelle forme previste dalla legge;
- favorisce la partecipazione all'amministrazione locale dei cittadini, singoli ed associati;
- garantisce la riservatezza dei dati così come previsto dalla legge

Art. 13 - Pari opportunità

L'Amministrazione Comunale garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nella partecipazione alla vita amministrativa e civica.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 14 - Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi del Comune la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. Il T.U.E.L. e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi del Comune, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 - Composizione ed elezione

1. La composizione, l'elezione e la durata del Consiglio sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16 - Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-

amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà, partecipazione e sussidiarietà.

4. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

Art. 17 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che l'art. 42 - comma 2 - del T.U.E.L. attribuisce alla sua esclusiva competenza.

2. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico.

3. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti, nello stesso presenti, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 18 - Funzioni di controllo

1. Il Consiglio esamina entro il primo semestre di ogni anno la relazione della Giunta Comunale sull'attività gestionale dell'anno precedente con riferimento agli obiettivi fissati.

2. Può esprimere, sulla base della relazione del Revisore dei Conti, direttive per l'adozione di provvedimenti necessari da essi segnalati, di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti la gestione economica delle attività comunali.

Art. 19 - Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco.

3. Il Consiglio Comunale espleta le operazioni di convalida e surroga, indi, il Sindaco comunica i componenti della Giunta comunale ed illustra gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche.

4. Nella successiva seduta del Consiglio Comunale, si procederà alla discussione degli indirizzi generali di governo nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 20 – Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale, in tale funzioni rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento. Redige l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e ne cura la programmazione dei lavori.

Coordina l'attività delle commissioni consiliari d'intesa con i rispettivi presidenti.

Assicura un'adeguata informazione preventiva ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Garantisce una corretta comunicazione quale espressione del pluralismo presente nelle attività consiliari.

Art. 21 - Convocazione e funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio non si avvale della distinzione in sessioni e, di norma, è convocato dal Sindaco una volta ogni due mesi per una razionale ed organica programmazione dei lavori. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.

3. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco, che lo presiede, anche su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi, a ciascun consigliere secondo le modalità ed i termini previsti nel regolamento del consiglio comunale.

L'avviso scritto può prevedere una seconda convocazione da tenersi anche nella stessa giornata, decorsi 60 minuti dalla prima.

5. L'integrazione all'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio sul sito del Comune almeno entro il giorno precedente a quello stabilito la prima convocazione.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri secondo i termini e le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

8. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto. In seconda convocazione le decisioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri senza computare il Sindaco.

9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

10. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio, che deve riguardare i punti principali della discussione e l'esito numerico delle votazioni, è affidata al Segretario Generale.

11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa obbligatoriamente il Segretario generale con funzione di assistenza giuridico amministrativa.

12. Fino alla data di esecutività della deliberazione consiliare di aggiornamento del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale restano in vigore le norme contenute nel vigente regolamento, ad eccezione di quelle incompatibili con il T.U.E.L..

Art. 22 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento interno in

conformità ai principi fissati dallo Statuto.

In particolare il Regolamento disciplina:

- la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari;
- la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento, le competenze delle commissioni consiliari e la procedura di elezione dei presidenti delle commissioni consiliari di controllo e garanzia;
- i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
- le modalità per la convocazione del Consiglio Comunale e il termine per la consegna ai consiglieri del relativo avviso; la durata e le modalità di svolgimento del Consiglio;
- le modalità di presentazione e discussione delle proposte che devono essere esaminate dal Consiglio;
- le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- il numero dei consiglieri la cui presenza è necessaria per la validità delle sedute consiliari;
- i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organi da esso promossi o di cui fa parte;
- le modalità di attuazione del Consiglio Comunale aperto;
- le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio;
- ogni altro aspetto di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 23 - Prerogative, compiti, doveri dei Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, o che abbiano espresso voto contrario ad una proposta e abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato. Il Consigliere inoltre ha diritto ad ottenere dal Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
8. I Consiglieri che non intervengono a quattro sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
9. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 40, comma 3, del T.U.E.L. con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
10. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri comunali mansioni e compiti, ove questo sia opportuno a favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.
11. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
12. I Consiglieri comunali percepiscono un'indennità, nella misura prevista dalla legge, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi. Le indennità sono dovute per la partecipazione ad ogni seduta regolarmente convocata.
13. Il consigliere comunale può essere delegato dal Sindaco per compiti di collaborazione con l'amministratore competente, circoscritti all'esame e alla cura di affari specifici, che non implicino la possibilità di impegnare l'amministrazione verso l'esterno. Tali deleghe non comportano la partecipazione del consigliere alle sedute della Giunta, né l'esercizio di ulteriori poteri sul personale degli uffici comunali. Il regolamento comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi del presente Statuto, disciplina le competenze, i poteri, i diritti e i doveri del consigliere delegato.

Art. 24 - I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I Consiglieri che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti, se almeno in numero di due, possono costituirsi in gruppo misto, mediante deposito di dichiarazione firmata presso la Segreteria comunale entro il termine di cui al successivo comma.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il criterio fissato dal comma 9 del precedente art. 23.
3. Successivamente alla prima seduta del Consiglio Comunale è consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari, purché composti da almeno due consiglieri, mediante deposito di dichiarazione firmata presso la Segreteria comunale e contestuale designazione, sottoscritta dai componenti del gruppo, del nominativo del Capogruppo.
4. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.
5. Il regolamento definisce le competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, con le Commissioni consiliari permanenti e con la Giunta comunale.

Art. 25 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze.
2. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri comunali con criterio proporzionale complessivo, con garanzia di presenza di un rappresentante per ogni gruppo consiliare regolarmente costituito all'inizio del mandato.
3. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, al suo interno, con le modalità previste dal regolamento.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori, il segretario, i dirigenti e i responsabili dei servizi, i rappresentanti degli organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche. Alle Commissioni possono partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.
6. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 26 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto inserimento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e comunque entro il 30 settembre di ogni anno.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare per approvazione lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche

CAPO II - La Giunta comunale

Art. 27 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del T.U.E.L. nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco .
4. Collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
5. Esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
6. Persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.
7. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 28 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un massimo di sei Assessori. Successivamente al primo turno elettorale utile il numero degli Assessori sarà pari come massimo al numero massimo di Assessori previsto ai sensi della normativa vigente.

Uno degli Assessori è investito della carica di Vice Sindaco che sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, anche nella loro definizione numerica, sono scelti dal Sindaco normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 29 - Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza, morte.

3. Le dimissioni vanno presentate al Consiglio per iscritto ed hanno efficacia immediata.

4. La revoca e la decadenza dei singoli Assessori sono pronunciate dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti; i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 30 - Norme generali di funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente o telegraficamente e la Giunta, in ogni caso, è da ritenersi regolarmente convocata quando sia presente la metà dei suoi componenti.

L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Sindaco, dal Segretario o da un Funzionario da lui delegato.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta:

a) il Sindaco

b) gli Assessori

c) il Segretario generale

d) i Dirigenti o i funzionari responsabili dei servizi.

4. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo che la Giunta stessa non disponga diversamente per la trattazione di particolari affari.

5. Il Sindaco può disporre che alle adunanze assistano, con funzioni consultive, Dirigenti e Funzionari del Comune.

6. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, consorzi, commissioni, i Capigruppo e i singoli cittadini.

7. Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario. Il Segretario vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

8. Ogni altra modalità di funzionamento è stabilita dalla Giunta stessa.

Art. 31 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.
5. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente Statuto, non siano riservati ai Consiglieri e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Dirigenti o ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

CAPO III - Il Sindaco

Art. 33 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nel T.U.E.L. che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed ha la facoltà di delegare, con suo provvedimento, in tutto o in parte, le sue funzioni.
3. Le materie oggetto della delegazione sindacale sono individuate per interi settori omogenei seguendo la loro attribuzione ai responsabili dei servizi, facendo in modo che non si realizzino pluralità di sovrintendenza delegate sullo stesso responsabile.
4. Nel rilascio delle deleghe e nel loro esercizio è da tener presente il principio per cui spettano agli assessori i poteri di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
5. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate ai capigruppo consiliari, al prefetto e agli altri organi previsti dalla legge.
6. Oggetto della delega di cui ai commi precedenti può essere anche la sovrintendenza dei servizi di competenza statale attribuita dal Sindaco ufficiale di governo.
7. L'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti non è delegabile. Compete al sindaco o, in sua mancanza o impedimento, a chi lo sostituisce legalmente.
8. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connessa al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, ai Dirigenti e ai Responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi.
9. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
10. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
11. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi del Consiglio

Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

12. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

13. Il Sindaco in particolare :

a) dirige e coordina l'attività politica amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito Albo;

g) nomina i responsabili delle aree, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

14. Il Sindaco inoltre nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali, appartenenti all'ente;

15. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

16. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

17. Il Sindaco può delegare, nelle medesime forme di cui sopra, ciascun Assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico – istituzionale.

Art. 34 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel comma 1 dell'art. 54 del T.U.E.L. alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per reati in cui fossero incorsi.

Art. 35 - Il Vice-Sindaco

1. Il vice-sindaco è l'assessore che sostituisce il sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del vice-sindaco, gli Assessori sostituiscono il Sindaco, secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I – Istituti di partecipazione

Art. 36 - Rapporti con la comunità locale

1. Il Comune favorisce e garantisce la partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Riconosce nel concorso dei partiti politici, delle organizzazioni sociali e religiose, del sindacato, del movimento cooperativo, di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica alla vita del Comune.
3. Riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali operanti sul proprio territorio all'informazione sull'attività politica ed amministrativa come premessa ad una effettiva partecipazione democratica alla gestione della cosa pubblica. Tale diritto è riconosciuto anche agli stranieri residenti nel territorio comunale.
4. Può introdurre forme di bilancio partecipato, stabilendo ogni anno tempi e modalità con i quali i cittadini devono essere consultati sulla destinazione di una quota delle spese correnti del bilancio di previsione.
5. Favorisce la formazione di organismi a base associativa volontaria, senza fini di lucro, con il compito di partecipare alla formulazione di criteri di gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido, impianti sportivi, culturali, ricreativi, servizi scolastici, strutture per anziani ed altri simili. Quando richiesto, e previa valutazione degli organi competenti, concede il proprio patrocinio alle iniziative promosse dalle associazioni iscritte all'Albo delle associazioni locali.
6. Può stipulare, con associazioni e società cooperative operanti nei settori di cui al comma 4, convenzioni per una migliore gestione dei servizi comunali.
7. Promuove forme di partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale anche attraverso strumenti di e government ed e governance.

Art. 37 - Commissioni tecniche e consulte

1. Il Comune interpella sulle principali questioni di rilievo e di interesse generale, i cittadini, le organizzazioni sociali e di volontariato, i sindacati, i partiti politici e promuove indagini e conferenze su specifici problemi.
2. Il Consiglio Comunale può istituire consulte e commissioni tecniche quali organismi di partecipazione nelle materie di più ampio rilievo sociale, culturale, sportivo ed economico per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico.

Art. 38 - Istanze e petizioni di iniziativa popolare.

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze, sottoscritte e contenenti i dati anagrafici del richiedente, devono essere formulate per iscritto.
3. La risposta alle istanze viene fornita entro 60 giorni, dal Sindaco, dal Segretario o suo delegato, dal Dipendente responsabile del procedimento a seconda della natura politica o gestionale - organizzativa della questione sollevata.
4. I cittadini del Comune e le organizzazioni operanti sul territorio comunale

possono rivolgere petizioni all'Amministrazione Comunale per chiedere provvedimenti di carattere generale o esporre comuni necessità.

5. Le petizioni, sottoscritte con firme autenticate, possono essere avanzate da un minimo di n. 20 cittadini.

6. La conclusione della disamina della petizione dovrà avvenire entro 60 giorni ed è formalizzata con atto dell'organo competente, da comunicarsi al soggetto proponente.

Art. 39 – Proposte di iniziativa popolare

1. I cittadini residenti nel Comune di San Vittore Olona, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Le proposte devono essere presentate da almeno il 5% degli aventi diritto risultanti tali al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le proposte devono contenere il testo della deliberazione con relazione che ne illustri finalità contenuto e fonti di finanziamento dell'eventuale spesa. Le stesse devono essere redatte su appositi moduli forniti dall'Amministrazione, con sottoscrizione autenticate.

3. Il Regolamento disciplina le modalità della raccolta e dell'autenticazione delle firme.

4. Le proposte di iniziativa popolare finalizzate alla modifica dello Statuto comunale devono essere presentate da almeno il 15% degli aventi diritto di cui al primo comma.

Art. 40 – Ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare

1. Le proposte di cui al precedente art. 39, non possono riguardare le seguenti materie:

a) tributi e bilancio;

b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza ed in generale questioni concernenti persone;

c) espropriazioni per pubblica utilità;

d) personale dipendente del Comune;

e) atti amministrativi di mera esecuzione di norme regionali e statali.

2. Non possono essere presentate, altresì, proposte discriminanti comunità etniche o religiose.

3. Il Segretario Generale decide dell'ammissibilità formale della proposta di deliberazione di iniziativa popolare entro 20 giorni.

4. L'organo comunale competente è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla data di decisione del Segretario Generale.

Art. 41 - Riproposizione di proposte respinte

1. Le proposte respinte non possono essere ripresentate se non sono trascorsi almeno un anno dalla decisione dell'organo comunale competente.

Art. 42 – Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta o di almeno il 12 % dei cittadini residenti nel Comune di San Vittore Olona e che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età in caso di referendum consultivo e di almeno il 15 % di cittadini residenti in caso referendum propositivo.

2. Soggetto promotore dei referendum può essere lo stesso Consiglio Comunale, che ne delibera l'indizione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il referendum deve comunque riguardare materie di

esclusiva competenza locale.

3. Non è ammesso referendum in materia di :

- a) Statuto e Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale;
- b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
- c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
- d) ordinamento del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- e) provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- f) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
- g) polizia municipale.

4. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della competente commissione da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.

5. L'indizione del referendum non comporta la sospensione dell'adozione di deliberazioni e di determinazioni sulla materia oggetto della consultazione. Il referendum è consultivo sia rispetto a proposte di deliberazioni avanzate da chi ne ha il potere (cittadini, consiglieri, Sindaco, Giunta, ecc.) sia sulle proposte di revoca delle deliberazioni di Consiglio o di Giunta.

6. È esclusa la ripetizione del referendum su un medesimo oggetto qualora non siano trascorsi almeno 12 mesi dall'esito del precedente ed uguale quesito referendario.

7. Non è consentita l'indizione di referendum nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi la sua elezione. Non può avere luogo contemporaneamente ad elezioni comunali, provinciali.

8. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del Comitato promotore, nel tempo massimo di 90 giorni e con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 43 - Commissione per la ammissibilità del referendum

1. E' costituita la Commissione per la verifica dell'ammissibilità del referendum composta da:

- Segretario comunale
- funzionario comunale individuato dal Segretario Comunale

2. La Commissione verifica, inoltre, l'appartenenza delle firme agli aventi diritto ai sensi del comma 1) del precedente art. 42 e accerta il numero dei sottoscrittori della proposta di referendum. Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto, la Commissione dichiara la proposta di referendum inammissibile.

3. Verificata la congruità del numero delle firme, la Commissione da immediata comunicazione al comitato promotore e al Sindaco. Quest'ultimo provvede all'indizione del referendum, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 44 - Validità del referendum

1. Il referendum è considerato valido quando ha partecipato alla votazione almeno la metà dei cittadini aventi diritto ai sensi dell'art. 42 comma 1.

2. La proposta soggetta a referendum è approvata se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Qualora la proposta referendaria sia stata accolta, il Sindaco, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale l'argomento relativo.

4. Il referendum può essere consultivo o propositivo:

a) A seguito di referendum consultivo l'organo comunale competente delibera o provvede sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione quando risulti favorevole alla proposta o quesito sottoposto a referendum; ove intenda deliberare senza uniformarsi all'avviso degli elettori, ne indica espressamente i motivi.

b) A seguito del referendum propositivo l'organo comunale competente delibera sull'argomento sottoposto a referendum entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

5. Ove l'organo competente intenda confermare il provvedimento sottoposto a referendum, indica espressamente i motivi per i quali non si uniforma all'avviso degli elettori.

6. In caso di contestazione, il giudizio sulla conformità della deliberazione all'avviso degli elettori è rimesso al collegio dei garanti previsto dal Regolamento.

Capo II - ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 45 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune nel momento in cui adotta atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è tenuto a darne avviso agli interessati.

2. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, di cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. L'intervento avviene mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, recante l'indicazione del titolo di legittimazione.

3. I soggetti di cui al primo comma e quelli intervenuti a norma del secondo comma hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge;

b) di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notizia dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare;

c) di essere sentiti, anche in pubblico contraddittorio, dal responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

d) di sentire menzione, nella motivazione del provvedimento, dell'avvenuta consultazione e delle ragioni dell'eventuale rigetto delle osservazioni formulate.

Art. 46 - Accesso agli atti amministrativi

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione ed alle informazioni di cui è in possesso oltre che agli atti dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite da apposito Regolamento.

2. Sono esclusi al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

Art. 47 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, ferme le limitazioni di cui al precedente art. 46 – 2° comma -.

2. Il Comune deve avvalersi di norma, oltre che degli abituali sistemi della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche di mezzi di

comunicazione ritenuti idonei ad assicurare la più larga conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, completa e tempestiva e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni al fine di dare concreta attuazione al diritto all'informazione. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero area funzionale sarà individuato il responsabile del procedimento tenuto al rilascio della documentazione richiesta

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 48 – Principi generali dell'organizzazione

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo criteri di autonomia, trasparenza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura in relazione alle esigenze dell'ente ed in funzione degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi comunali elettivi.

2. Per il perseguimento di tali obiettivi si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spettano la gestione amministrativa.

3. Stabilisce, con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e per la definizione periodica della dotazione organica nonché le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego in conformità alle disposizioni di legge.

4. Assicura l'organizzazione delle reti informatica e telematica per dare informazioni e rilasciare documentazioni utili ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende.

5. Assicura la programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanenti per tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo dell'ente.

6. L'organizzazione del lavoro persegue il miglioramento della qualità dei servizi, il contenimento dei costi, l'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini dei servizi comunali.

7. Riconosce, altresì, il diritto alle pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, nonché, l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone.

Art. 49 – Criteri organizzativi

Al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità dell'attività amministrativa e l'efficacia dell'attività gestionale, la struttura comunale è definita nel rispetto dei seguenti criteri:

- organizzazione del lavoro per programmi, progetti, obiettivi;
- responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei singoli soggetti;
- flessibilità organizzativa funzionale all'evolversi e svilupparsi della domanda di servizio e delle esigenze della collettività;
- valorizzazione delle professionalità quale espressione dell'operare per progetti ed obiettivi e non solo per funzione e competenza;
- formazione professionale permanente;
- verifica, controllo dei risultati e valutazione delle prestazioni lavorative;
- articolazione degli orari di lavoro e degli uffici al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini;
- efficienza ed efficacia dei servizi riferita alla qualità della prestazione da perseguire nell'ambito di un sistema integrato con il territorio;
- capacità di adeguamento e rinnovamento organizzativo alle evoluzioni

tecnologiche e sociali, determinando, così, un processo interattivo organizzazione-gestione/servizio-cittadino;

- semplificazione dei procedimenti amministrativi e specializzazione dell'attività amministrativa;
- rispetto della normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 50 – Funzioni di direzione.

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Sindaco può, inoltre, conferire l'incarico di responsabile di posizione organizzativa secondo le modalità definite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti della dotazione organica che al di fuori della dotazione organica.

Art. 51 – Funzioni e responsabilità dei dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi

1. Compete ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti. I dirigenti e/o i responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente. Spettano ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. In particolare sono attribuiti ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali quelli indicati dalla legge nonché quelli attribuiti agli stessi dallo Statuto e dai Regolamenti dell'ente.
3. I dirigenti e/o i responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di lavoro e, fatta salva la loro personale responsabilità in vigilando, possono delegare ai responsabili delle unità organizzative che fanno parte della propria struttura, l'esercizio di funzione e l'emanazione di singoli provvedimenti in conformità ai criteri ed alle modalità stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Nel caso in cui non sia nominato personale di qualifica dirigenziale a capo di una struttura apicale del Comune, il Sindaco può conferire la titolarità degli uffici e dei servizi e l'eventuale incarico di posizione organizzativa, anche ai funzionari di categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale con le modalità e nei termini previsti dallo stesso Regolamento. In questo caso si applicano a questi ultimi tutte le statuizioni previste dal presente articolo

Art. 52 – Rappresentanza legale e tutela giurisdizionale.

1. Il Sindaco rappresenta legalmente l'Ente, anche in giudizio.
2. L'esercizio della rappresentanza in giudizio può essere delegato dal Sindaco con proprio decreto al responsabile di servizio competente.

Art. 53 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, iscritto nell'albo previsto dalla legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti

degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

4. Il Segretario Generale assume la qualifica di "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 54 – Vice Segretario

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vicesegretario, con il conferimento delle relative funzioni ad uno dei dirigenti/responsabili degli uffici e servizi dell'Ente. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza o di assenza o impedimento dello stesso.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 55 - Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e dei servizi di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti.

2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati, la forma associativa più idonea, comprendente la gestione per convenzione e i consorzi. Individuano funzioni e servizi per i quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici. Sottopongono al Consiglio Comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l'adozione.

3. Il Consiglio Comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d'intesa con gli altri Comuni, alla conclusione del quale la stessa può essere confermata o trasformata in altra prevista dalla legge, fermo restando l'impegno di esercitare in forma associata le funzioni ed i servizi inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.

Art. 56 - Convenzioni associative intercomunali

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione dei servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza

delle stesse.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi nazionali e regionali ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

Art. 57 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire, con delibera consiliare, un consorzio con altri Comuni e con le Province interessate e l'area metropolitana.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione approva lo Statuto che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi a garanzia.

4. La convenzione deve altresì prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 58 - Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità. Applica ai servizi pubblici i principi organizzativi e gestionali delle tecnologie appropriate e al fine di realizzare gestioni ottimali ed efficienti; ricerca forme collaborative tra gli enti pubblici e privati del territorio anche attraverso deleghe a enti sovracomunali o nell'ambito di forme associative fra comuni.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge dal presente Statuto.

3. Per i servizi rilevazione economica la scelta della modalità di gestione avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Per gli altri servizi privi di rilevanza economica la scelta avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la gestione mediante convenzione ovvero consorzio. L'affido della gestione di servizi a cooperative di solidarietà sociale non deve avvenire a condizioni che le penalizzino.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti, delle loro associazioni e dei loro esperti.

Art. 59 - Affidamento diretto di servizi

1. Nei casi previsti dalla disciplina comunitaria, statale e regionale, l'affidamento diretto di appalti e concessioni di servizi a società partecipate a capitale interamente pubblico può avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente e comunque a condizione che:

a) il Comune e gli altri enti pubblici titolari del capitale sociale siano in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) la società realizzi con il Comune e gli altri enti pubblici che la controllano la parte più rilevante della propria attività.

Art. 60 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna altre forme di gestione.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 61 Concessione a terzi

1. Il Comune quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 62 - Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica possono essere effettuati a mezzo di aziende speciali,
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente e gli Amministratori dell'azienda speciale sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
5. Il Direttore è assunto attraverso procedura selettiva. Dura in carica tre anni ed è confermabile.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
9. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.
10. Gli amministratori dell'azienda speciale possono essere revocati soltanto per gravi violazione di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 63 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, privi di rilevanza economica, il Consiglio Comunale può costituire «istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Il Presidente e gli amministratori delle istituzioni sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o uffici ricoperti.
4. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la revoca, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
5. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso, per titoli ed esami e prove attitudinali specifiche. Dura in carica 3 anni ed è confermabile.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il Revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
9. La costituzione delle «istituzioni» è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, che approva il regolamento di gestione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

TITOLO VII - L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 64 - Autonomia finanziaria

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.
2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 65 - Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, e dallo Statuto del contribuente, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
- b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti;
- c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 66 - Statuto dei diritti del contribuente

1. I Regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge relativa allo Statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;
- b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dalla legge;
- c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
- d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;
- e) interpellato del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio Regolamento quanto previsto dalla legge in merito al

diritto d'interpello del contribuente.

Art. 67 - La contabilità comunale ed il controllo di gestione

1. La Giunta Comunale adotta il sistema di contabilità economica ed il controllo di gestione dotandosi di un sistema interno teso a supportare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli amministratori, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento dell'azione amministrativa verificando:

- lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- la funzionalità dell'organizzazione dell'ente;
- l'efficacia;
- l'efficienza;
- l'economicità.

2. Le verifiche dovranno effettuarsi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la corrispondenza tra costi e quantità e qualità dei servizi.

Art. 68 Pianificazione e programmazione degli obiettivi dell'ente

1. L'attività del Comune si basa su un principio di pianificazione, programmazione e controllo delle attività e degli obiettivi. Spetta agli organi politici individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici e ai dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi svolgere le attività di gestione per il raggiungimento di tali indirizzi ed obiettivi.

2. Al fine di definire un corretto ciclo di programmazione e controllo dell'attività amministrativa e dei servizi il Comune utilizza gli strumenti previsti dalla normativa vigente

3. In particolare la Giunta Comunale adotta strumenti di assegnazione ai dirigenti / responsabili degli uffici e dei servizi di obiettivi operativi e strategici. Tali strumenti sono il piano esecutivo di gestione e/o il piano delle performance o comunque strumenti ad essi assimilabili.

Art. 69 - Mancata approvazione del Bilancio nei termini – Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario Generale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco e al Presidente del Consiglio che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, scegliendo tra il Difensore Civico Provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza del diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui

sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Generale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal Regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio.

Art. 70 Revisore dei Conti

1. Ai sensi e secondo le modalità della normativa vigente il Consiglio Comunale elegge un revisore dei conti.

2. Il Revisore dei conti svolge le funzioni di cui all'articolo 239 del T.U.E.L.

3. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Il Revisore esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio ai sensi della legge vigente ed effettua verifiche di cassa periodiche.

4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio

5. Il Consiglio e la Giunta Comunale altresì possono formulare in corso d'anno, quindi indipendentemente dalla relazione annuale, richieste informative specifiche al Revisore dei Conti

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 71 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale, nel procedimento relativo alla revisione dello Statuto, delibera nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Art. 72 - Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello Statuto, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, ai fini dell'inserimento nel bollettino ufficiale, affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviati muniti delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il testo aggiornato dello Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
3. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 73 Norme transitorie – Il Difensore civico comunale

1. Il Difensore civico comunale rimane in carica sino all'espletamento del suo mandato e successivamente non sarà più possibile procedere ad altro incarico come da normativa vigente.
2. Spetta al difensore civico comunale curare, su richiesta dei singoli cittadini, ovvero di enti pubblici, privati o associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3. Il difensore civico comunale agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni accerti abusi, disfunzioni o disorganizzazioni.
4. Il difensore civico comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti e aziende dipendenti copia di atti o documenti, nonché notizia connessa alla questione trattata
5. Il difensore civico comunale invia :
 - relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - relazioni dettagliate alla Giunta, ai capigruppo consiliari e ai revisori su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui si ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - relazione annuale sull'attività svolta nel precedente anno solare al Consiglio Comunale